

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO



DISCIPLINARE TECNICO

**Per la progettazione esecutiva,
coordinamento in fase di progettazione**

•

PROGETTO:

.....

Art. 1

L'incarico per la compilazione del progetto esecutivo e del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di “ ”, dovrà essere redatto nel rispetto dell'art. 93 del D.Lgs 163/2006 con successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 207/2010, e di tutte le leggi vigenti al momento della presentazione del progetto, compilando tutti gli elaborati progettuali necessari per individuare esattamente i lavori da eseguire, completi di quanto altro occorre compresi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta necessari per la immediata cantierabilità dell'opera. A tal fine la ditta appaltatrice predisporrà le richieste e la necessaria documentazione che sarà inoltrata dalla committente agli Enti interessati.

Art. 2 - Oggetto dell'incarico

L'incarico prevede le seguenti prestazioni di dettaglio:

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il progetto esecutivo dovrà essere conforme alle disposizioni contenute nell'art. 93, 5° comma, del D.Lgs. 163/2006 e a quanto previsto nella Parte II Titolo II Capo I Sezione IV art. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del DPR 207/2010 del Regolamento Generale e comprensivo dei calcoli strutturali e di quanto necessario all'acquisizione di permessi, pareri, nulla osta, ecc., per la sua approvazione. Esso dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo, e determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto, dovendo essere sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione, prezzo.

Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti dalla normativa.

D) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

A norma dell'art. 33, comma 1, lettera f e dell'art. 39 del D.P.R. 207/2010 l'incaricato dovrà assumere l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione previa presentazione di una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti.

La ditta appaltatrice dovrà redigere il “piano di sicurezza e coordinamento” di cui all'art. 100 e secondo quanto previsto nell'allegato XV del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. Dovrà inoltre predisporre il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e delle protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, secondo quanto indicato dal suddetto decreto legislativo.

Art. 3 – Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico

Di ciascuna fase della progettazione dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione, in quanto comprese nelle spese tecniche per la progettazione, le seguenti copie cartacee:

b) ESECUTIVO 4 copie

L'incaricato, oltre alle copie cartacee, dovrà consegnare all'Ente una copia in formato digitale su CD-ROM di tutti gli elaborati.

Gli elaborati grafici dovranno essere in formato DWG o DXF (compatibile con Autocad).

Gli elaborati alfanumerici dovranno essere restituiti in un formato compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation.

Art. 4 – Verifica e validazione degli elaborati progettuali

Per ogni stadio progettuale e prima di dare inizio ai lavori oggetto dell'incarico, l'Ente verificherà e/o validerà, ai sensi degli art. 44, 45, 46, e 47 del D.P.R. n. 207/2010 la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione o direttamente dagli uffici tecnici dell'Ente. Qualora durante le verifiche si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o

violazione degli indirizzi progettuali, sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell'art. 8) in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato sarà applicata la penale di cui all'art. 8) oltre alle altre conseguenze previste dalla presente convenzione.

Le modifiche agli elaborati progettuali, che dovessero essere apportate in fase di progettazione in adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per l'Amministrazione.

ART. 5 – Assistenza tecnica dell'Amministrazione

L'Amministrazione si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile all'espletamento dell'incarico.

L'Amministrazione si impegna a fornire, su supporto informatico, il capitolato speciale di appalto norme generali, elaborato dall'Ente che dovrà essere integrato con i dati relativi al progetto oggetto dell'incarico.

L'Autorità Portuale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati dallo studio.

Qualora l'Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione, verranno eseguite dall'incaricato senza ulteriori oneri a carico dell'Ente.

Art. 6 – Adempimenti

L'incaricato dovrà eseguire il contratto secondo le modalità e procedure fissate dall'Ente e in particolare eseguire, nel progetto esecutivo le modifiche necessarie per l'ottenimento dei pareri e/o delle autorizzazioni che si rendessero necessari per l'approvazione del progetto e/o l'esecuzione dei lavori (es. Parere ASL-VV.FF-COMUNE-REGIONE-ecc.). L'onere economico è compreso nel compenso fissato in fase di gara.

ART. 7 – Modifiche agli elaborati di progetto

Sarà compito della ditta appaltatrice, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti.

Qualora, dopo le approvazioni di cui al precedente comma, venissero richieste dall'Autorità Portuale, prima o durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera, modifiche di lieve entità e che non alterino il progetto nella sostanza, l'Appaltatore è tenuto a redigere gli elaborati necessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concordati tra le parti.

Qualora, dopo le approvazioni di cui al primo comma del presente articolo, venissero richieste dall'Ente, prima o durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera, modifiche che comportino cambiamenti d'impostazione progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze, la ditta appaltatrice è tenuta ad introdurle negli elaborati di progetto: per tali modifiche dovranno essere concordate fra le parti le relative competenze da definirsi con apposita convenzione.

Art. 8 – Termini di consegna e penale

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati è determinato in giorni 45 come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di ritardo nella consegna degli elaborati sarà applicata una penale giornaliera pari al 3 per mille del compenso professionale riferito alla prestazione oggetto del ritardo. Per l'applicazione della penale i giorni verranno conteggiati come naturali e consecutivi.

La penale non verrà applicata qualora sia dimostrato che il ritardo nella consegna non sia imputabile alla ditta appaltatrice.

Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre un mese dalla previsione, verrà ritenuto grave inadempienza e potrà provocare la risoluzione del contratto come previsto all'art. 13) della presente convenzione oltre al risarcimento del danno sofferto dall'Amministrazione.

Per ogni livello di progettazione, prima della consegna definitiva degli elaborati, è richiesto almeno un controllo/verifica dei medesimi elaborati, da effettuarsi in contraddittorio con i funzionari tecnici dell'Autorità Portuale.

Art. 9 – Proprietà del Progetto

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Autorità Portuale che a suo insindacabile giudizio potrà darvi o meno esecuzione, fatti salvi i diritti dell'autore stabiliti dalle leggi vigenti.

Art. 10 – Affidamento e compenso professionale

Il compenso per la progettazione e la sicurezza in fase di progettazione è fissato pari all'importo offerto in sede di gara e non potrà superare l'importo a base di gara esclusa IVA e contributo integrativo nella misura prevista dalla legge.

Il compenso dovuto per la progettazione esecutiva e la sicurezza in fase di progettazione sono quantificate nell'importo offerto, e troverà finanziamento per come quantificato nel quadro economico del progetto esecutivo.

L'importo di cui sopra comprende le eventuali prestazioni accessorie ed è comprensivo di tutto quanto spettante per l'espletamento del servizio, la ditta appaltatrice del servizio e dei lavori non potrà nulla altro pretendere né nel corso del rapporto.

La ditta appaltatrice potrà svolgere prestazioni difformi o integrative rispetto a quelle previste solo dopo che sia stato emesso il relativo provvedimento formale dal parte dell'Ente ed impegnata la relativa spesa in più se dovuta. L'inosservanza delle precedenti prescrizioni comporterà l'impossibilità per l'Autorità Portuale di corrispondere qualsiasi maggiore somma sia a titolo di onorario che di spesa.

Art. 11 - Modalità di pagamento del compenso professionale

Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 10 relativamente alla progettazione (progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) avverrà entro 60 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, previa presentazione di regolare fattura e polizza per come stabilito all'art. 12.

Art. 12 - Coperture assicurative

La ditta appaltatrice anche della progettazione esecutiva dovrà essere munita, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza dovrà coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'Amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006. La garanzia dovrà essere prestata per i massimali di cui al comma 1 dell'art. 111 del D.Lgs. 163/2006.

La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte della Ditta, esonera l'Autorità Portuale dal pagamento delle spese di progettazione.

L'incaricato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.

Art. 13 - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa

L'Autorità Portuale, a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del c.c., ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- 1) ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto al precedente art. 8.
- 2) accertate infrazioni da parte della ditta.

In caso di risoluzione saranno poste a carico della ditta le spese conseguenti al conferimento dell'incarico stesso ad altra Società.

L'Ente resterà libero da ogni impegno verso la struttura di progettazione della ditta appaltatrice senza che questi possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per gli onorari che per i rimborsi spese, sia per qualsiasi altro tipo di prestazioni.

Art. 14 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'affidamento dell'appalto integrato ed alla liquidazione dei compensi previsti e che non si fossero potute risolvere in via amministrativa saranno deferite al giudice ordinario, foro competente il Tribunale di Palmi, con espressa esclusione della possibilità di ricorrere al giudizio arbitrale.

Art. 15 - Efficacia

Il presente disciplinare è impegnativo per le parti solo dopo l'esecutività di legge del provvedimento di stipula del contratto.

La sua efficacia terminerà con l'espletamento di tutte le attività in esso comprese.